

LEGGE 23 Marzo 1973, n. 81
Pubblicato su: GU n. 97 del 13-04-1973
Fonte: CED Corte di Cassazione
urn:nir:stato:legge:1973-03-23;81

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo 1

È AUTORIZZATA LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA A FAVORE DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLO STATO DENOMINATO _PENNELLO_ SITO IN DETTO COMUNE,LIMITATO DALLA STRADA PROVINCIALE E DAL TORRENTE BRAVO,DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI METRI QUADRATI 150.550,IN DEROGA ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908,N.789 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1960,N.757.

Articolo 2

LA VENDITA AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO PRECEDENTE È CONDIZIONATA ALL'IMPEGNO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA A:

- 1) DESTINARE A VERDE PUBBLICO UNA SUPERFICIE NON INFERIORE AD UN QUINTO DEL COMPENDIO;
- 2) SOLLEVARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA OGNI ONERE,OBBLIGO E RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO CON GLI ATTUALI OCCUPANTI DEL SUOLO,NONCHÉ DA OGNI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLE PRETESE DI TERZI COSTRUTTORI;
- 3) CORRISPONDERE TUTTE LE INDENNITÀ ARRETRATE DOVUTE DAGLI OCCUPANTI ABUSIVI O DAI CONCESSIONARI;
- 4) EFFETTUARE L'URBANIZZAZIONE DELLA LOCALITÀ _PENNELLO_ CON APPOSITO PIANO PARTICOLAREGGIATO;
- 5) UTILIZZARE PER OPERE DI EDILIZIA POPOLARE LE ENTRATE DERIVANTI DALLE CESSIONI DI TERRENI DEL COMPENDIO,AL NETTO DELLE SPESE SOSTENUTE.

L'INADEMPIMENTO,ANCHE PARZIALE,DI TALI CONDIZIONI COMPORTA LA RISOLUZIONE DELLA VENDITA.

Articolo 3

GLI ATTUALI OCCUPANTI HANNO DIRITTO DI ESSERE PREFERITI,SIA IN FORMA SINGOLA CHE ASSOCIATA,NELLE VENDITE DI LOTTI DI TERRENO DEL COMPENDIO EFFETTUATE DAL COMUNE DI VIBO VALENTIA.

Articolo 4

È FATTO DIVIETO AGLI ACQUIRENTI DEI LOTTI DI ALIENARE, A QUALSIASI TITOLO, IL TERRENO ACQUISTATO ED IL RELATIVO DIRITTO DI SUPERFICIE PER IL PERIODO DI DIECI ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO. È CONSENTITA LA PERMUTA TRA LOTTI DI TERRENO PURCHÈ RIENTRANTI NEL PERIMETRO DEL COMPENDIO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 23 MARZO 1973

LEONE

ANDREOTTI-VALSECCHI- RUMOR-LUPIS

VISTO, IL GUARDASIGILLI: GONELLA